

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 947-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE SALERNI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

di concerto col **Ministro dell'Interno**

e col **Ministro di Grazia e Giustizia**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 1964

Comunicata alla Presidenza il 18 gennaio 1965

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1352, concernente la proroga delle disposizioni in materia di blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo e di contratti di appalto dei servizi di riscossione delle imposte stesse previste dagli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, già prorogate con la legge 13 novembre 1963, n. 1517

ONOREVOLI SENATORI. — Sono tuttora insoluti taluni problemi aperti dall'avvenuta soppressione dell'imposta di consumo sul vino, stabilita dall'articolo 8 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, e integralmente attuata (con decorrenza 1° gennaio 1962) con decreto del Presidente della Repubblica del 14 dicembre 1961, n. 1315.

Non sembra superfluo ricordare, al riguardo, che il citato articolo 8 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, nel disporre l'abolizione dell'imposta in parola, delegò il Governo della Repubblica ad emanare le norme per attuare tale abolizione, impegnandolo, tra l'altro, a tutelare gli interessi del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.

In corrispondenza all'attuata abolizione dell'imposta di consumo sul vino, il Governo, col citato decreto del Presidente della Repubblica del 14 dicembre 1961, n. 1315, procedette all'esercizio della delega, provvedendo all'emanazione di norme dirette a garantire la riscossione dell'imposta generale sull'entrata e a prevenire le frodi nel settore enologico, nonché ad assicurare — limitatamente all'anno 1962 — la continuità dell'occupazione della categoria dei lavoratori addetti alla riscossione delle imposte *de quo* mediante il sistema del blocco della consistenza numerica del personale medesimo.

Il limite temporale posto alla tutela del personale trovava giustificazione nella previsione che, entro l'anno 1962, fosse possibile presentare al Parlamento il preannunciato provvedimento di riforma organica delle leggi sulle imposte di consumo, risolvendo adeguatamente e definitivamente in quella sede, oltre che la questione della compensazione ai Comuni del mancato gettito dell'imposta sul consumo del vino, il problema del ridimensionamento degli uffici comunali delle imposte di consumo con la conseguente tutela del personale addetto agli uffici medesimi o alle gestioni in appalto del servizio.

Il perdurare della fase di studio della riforma determinò la necessità di prorogare fino al 31 dicembre 1963, con la legge 20 dicembre 1962, n. 1718, il sistema provviso-

rio di tutela degli interessi del personale delle predette gestioni, che era stato introdotto (come premesso) dal decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1962, n. 1315 per il solo anno 1962.

Tale legge non si limitò a disporre la proroga pura e semplice del sistema introdotto dal citato decreto del Presidente della Repubblica, ma lo perfezionò adeguatamente, introducendo, a miglior tutela degli interessi dei lavoratori, oltre al blocco numerico del personale globalmente considerato, anche il principio della revisione delle condizioni contrattuali, da effettuarsi in base alle riscossioni effettivamente realizzate nell'anno (1962) precedente a quello (1963) interessante la proroga.

Poichè l'efficacia della legge n. 1718 del 1962 — originariamente presentata in sede parlamentare (Atto della Camera della decorosa Legislatura n. 4204) per il triennio 1963, 1964, 1965 — venne limitata al solo anno 1963, si provvide ad approvare, contestualmente, un ordine del giorno, accettato dal Ministro delle finanze, col quale — « considerato che il motivo della proroga del blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo e dei contratti di appalto del servizio è quello di evitare una soluzione di continuità tra le attuali disposizioni, dirette, in obbedienza all'articolo 8 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, a tutelare gli interessi del personale addetto alla gestione delle imposte di consumo, e quelle che dovranno risultare dalla riforma delle imposte di consumo » — venne invitato il Governo « ad attuare tale riforma entro il termine (31 dicembre 1963) della disposta proroga o, quanto meno, ad emanare, entro tale termine, disposizioni dirette a salvaguardare la continuità del lavoro del personale delle gestioni delle imposte di consumo ».

Poichè i motivi che avevano ispirato il blocco dei licenziamenti e la proroga degli appalti (elaborazione in corso della riforma organica delle imposte di consumo, concretatasi poi in un disegno di legge d'iniziativa governativa, sottoposto all'esame del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e mancata immediata sostituzione dei proventi perduti dai Comuni a seguito dell'abrogazio-

ne della legge di abolizione della imposta di consumo sul vino) sussistevano ancora alla scadenza della prima proroga, nè era dato fondatamente di poterne prevedere l'imminente eliminazione, si determinava, impellente, la necessità di prorogare, ulteriormente, il suindicato sistema provvisorio, al fine di mantenere ferma la tutela degli interessi del personale, conseguenziale a preciso obbligo legislativo.

A ciò provvede la legge 13 novembre 1963, n. 1517, la quale — mediante la proroga delle disposizioni e dei termini di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718 — intese mantenere il blocco numerico del personale in servizio al 31 dicembre 1963, e vietarne il licenziamento (se non per fondati motivi).

Risulta evidente la finalità sociale della iniziativa, in pieno riscontro delle aspirazioni del personale delle imposte di consumo e diretta a porre il personale stesso in condizione di attendere, con fiducia e serenità, all'espletamento dei compiti, nel presupposto che la emananda legge sulle imposte di consumo non potrebbe non risolversi se non in vantaggio della finanza locale.

La medesima necessità (non priva di riflessi sui rapporti del lavoro nell'attuale fase congiunturale) persisteva e venne, quindi, avvertita dall'Amministrazione allorchè, con la fine dell'anno 1964, sarebbe venuto a scadere il termine del blocco dei licenziamenti in parola. Il Governo, pertanto, provvede a presentare alla Camera dei deputati, in data 28 novembre 1964, un disegno di legge di ulteriore proroga (Atto n. 1891) che venne assegnato, in sede legislativa, alla VI Commissione (Finanze e Tesoro).

Nella discussione, svoltasi l'11 dicembre 1964, veniva proposto un emendamento (accettato dal Governo e dalla Commissione medesima) inteso a ridurre l'efficacia temporale del provvedimento, limitandola al 31 dicembre 1965, anzichè al 31 dicembre 1966, come era stato originariamente proposto.

Senonchè, prima che si procedesse a votazione a scrutinio segreto, veniva chiesto che il disegno di legge fosse rimesso all'Assemblea.

Conseguentemente, nella successiva seduta del 14 dicembre 1964, la Commissione finanze e tesoro della Camera deliberava di acquisire, in sede referente, il lavoro già svolto in sede legislativa, pervenendo, nella nuova sede, all'approvazione del disegno di legge n. 1891, con la modifica della riduzione ad un solo anno della proroga prevista e con mandato al relatore della stesura della relazione per l'Assemblea.

Intervenuta, nel frattempo, la sospensione dei lavori assembleari in conseguenza della convocazione del Parlamento per la elezione del Capo dello Stato, il disegno di legge n. 1891 non poteva seguire speditamente il proprio iter. Si determinò, quindi, la necessità e l'urgenza che il Governo provvedesse con decreto-legge, per evitare pregiudizi al personale delle gestioni o dei servizi di riscossione delle imposte di consumo.

In altri termini (in relazione alla straordinarietà del caso determinato dalla imprevedibile durata della elezione Presidenziale alla data di emanazione del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1352) poichè il limite temporale del suindicato sistema di tutela degli interessi del personale degli uffici o dei servizi di riscossione delle imposte di consumo era fissato al 31 dicembre 1964, si poneva l'urgente esigenza di adempiere al citato precetto legislativo mediante una ulteriore proroga del blocco dei licenziamenti del personale stesso.

Da tale blocco non avrebbe potuto essere disgiunta la proroga dei contratti di appalto delle riscossioni delle imposte medesime.

Ciò perchè la cessazione immediata di tale vincolo (qualunque possa essere la sorte del disegno di legge relativo al progettato nuovo ordinamento dei servizi di riscossione delle imposte di consumo) creerebbe una situazione di disparità e di instabilità nel sistema di riscossione delle imposte di consumo.

Di qui la necessità della legge di proroga del sistema vigente, in attesa che il preannunciato nuovo provvedimento proceda alla riorganizzazione amministrativa del settore. Non potrebbe, invero, non considerarsi che il rifiuto della conversione del decreto-legge, oltre a creare inconvenienti nell'attuale

sistema di riscossione delle imposte di consumo, potrebbe alterare le linee di fondo che, col progettato nuovo disegno di legge, s'intendono conferire all'attività degli uffici impositori, col conseguente adeguato potenziamento della struttura tecnico-organizzativa.

Per la urgenza del provvedimento valgono (anche sotto tale riflesso) le considerazioni già fatte in relazione al punto concernente il provvedimento di blocco dei licenziamenti del personale, non potendo prescindersi dal considerare che il Governo, non per colpa propria, bensì per la imprevedibilità degli eventi conseguenziali alla predetta

elezione Presidenziale, venne a trovarsi nell'impossibilità di portare avanti e definire (entro il 31 dicembre 1964) il disegno di legge proposto, originariamente, nella forma di legge ordinaria.

Per tali motivi la Commissione finanze e tesoro — nel raccomandare al Governo la sollecita e non più procrastinabile presentazione del disegno di legge di sistematico riordinamento delle leggi sulle imposte di consumo — propone all'onorevole Assemblea l'approvazione del disegno di legge in oggetto.

SALERNI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto legge 23 dicembre 1964, n. 1352, concernente la proroga delle disposizioni in materia di blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo e di contratti di appalto dei servizi di riscossione delle imposte stesse previste dagli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, già prorogate con la legge 13 novembre 1963, n. 1517.